

Disegno di legge di indulto

Articolo 1

È concesso l'indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a euro 20 mila per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

Il giudice, quando vi sia concorso di reati, applica l'indulto determinando l'entità di pena condonata, dopo aver operato il cumulo delle pene, con le forme dell'incidente di esecuzione.

Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

Articolo 2

È concesso l'indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte l'indulto.

Articolo 3

L'indulto non si applica alle pene:

Per i delitti, previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- 270 bis, 270 ter e 270 quater c.p.;
- 285 (devastazione, saccheggio e strage);
- 416 bis (associazione di tipo mafioso);
- 422 (strage);
- 4 bis. 609 bis nel caso in cui ricorra l'aggravante di cui al n. 1) o di cui al comma 2 dell'art. 609 ter c.p. (violenza sessuale a danni di minori)
- 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- 644 (usura) ove ricorra una delle circostanze aggravanti di cui al comma 5 dello stesso articolo;
- 648 bis (riciclaggio); limitatamente all'ipotesi in cui la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per i delitti previsti dai seguenti articoli del D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, recante disciplina degli stupefacenti:

- Art. 73 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti)
- Art. 74 (associazione finalizzata al traffico).

Articolo 4

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

La revoca del beneficio si applica anche nei confronti di chi, nei tre anni successivi al termine di cui al comma 1, commette più delitti in conseguenza dei quali riporta condanne ad una pena detentiva complessivamente superiore a cinque anni.

Articolo 5

Ai fini dell'esclusione dell'indulto si ha riguardo ai delitti nella forma consumata o tentata; se l'esclusione concerna un reato circostanziato aggravato, si applica l'articolo 69 c.p.

Articolo 6

L'indulto è condizionato al fatto che il condannato abbia scontato almeno un terzo della pena inflittagli e che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Articolo 7

L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 9 aprile 2006.

Articolo 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.